

# CONSIGLIO DI STATO

Sezione II, Sentenza n. 1407 del 8 febbraio 2023

*Il dies a quo del termine per il deposito di un ricorso elettorale è la data di chiusura del verbale delle operazioni elettorali.*

*Omissis*

12. Il Collegio ritiene di ribadire l'orientamento espresso da questo Consiglio di Stato, con la decisione della Sez. III, 11/7/2016, n.3019, che ha espresso principi condivisibili e che si attagliano alla fattispecie, non rilevando –ai fini della questione in rilievo- se l'elezione del Sindaco avvenga al primo turno o a seguito di ballottaggio.

12.1. L'art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., quanto alle elezioni di Comuni, Province e Regioni, stabilisce che, alla conclusione del procedimento elettorale, nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta può proporre ricorso "contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali... unitamente all'atto di proclamazione degli eletti".

Come è noto, a norma degli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale si svolgono nell'ambito di un unico procedimento e producono, in via contestuale, l'effetto dell'elezione di entrambi gli organi.

Il procedimento elettorale comunale, dunque, in ragione della sua funzione armonica ed unitaria, non può dirsi concluso fino a quando non sia pronunciato l'atto conclusivo di proclamazione degli eletti non essendo dato di identificare, ai fini che qui rilevano, differenti (e anteriori) provvedimenti definitivi.

In ragione della inscindibilità dei due effetti del medesimo procedimento elettorale, la disposizione processuale di riferimento ha, quindi, inteso differire e concentrare i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale (con l'eccezione di quelli contro le esclusioni, diversamente disciplinati dall'art. 129 c.p.a.) alla sua conclusione, identificando espressamente quale atto definitivo (oggetto di impugnazione) quello di proclamazione degli eletti, senza alcuna distinzione tra la carica di sindaco e quella di consigliere comunale (in termini, dec. n.3019/2016 cit.).

Ne discende che è solo dalla data di proclamazione di tutti gli eletti (per effetto delle medesime elezioni), e, dunque, nel caso di specie, dalla formazione del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale, che si determina l'effetto giuridico finale dell'esito delle elezioni, con la conseguenza che <il controllo diffuso sulla correttezza e sulla legalità del procedimento elettorale, che la norma in esame ha inteso codificare, non può che essere esercitato con esclusivo riferimento all'unico atto idoneo a configurare e a costituire, in via definitiva, l'assetto degli organi elettivi del Comune (n.3019/2016 cit.)>.

12.2. Peraltro, il Collegio osserva che, anche a tener conto della peculiarità della fattispecie di proclamazione del sindaco al primo turno in virtù di autonomia della manifestazione di voto, la richiesta correzione dei risultati elettorali riferiti alla elezione e proclamazione del Sindaco determinerebbe evidenti conseguenze anche in ordine alla composizione del Consiglio Comunale e quindi alla proclamazione ed all'ingresso dei Consiglieri eletti in Consiglio comunale.

Non può, quindi, anche sotto tale ulteriore profilo, ritenersi che la parte possa esimersi dall'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti e dall'evocare in giudizio i controinteressati (ossia i Consiglieri comunali la cui elezione è posta in discussione), limitandosi a chiedere l'annullamento dell'elezione del Sindaco, avvenuta al primo turno.

12.3. Occorre, oltretutto, osservare che, nel caso specifico, le censure di cui al ricorso introduttivo sono tali da travolgere inevitabilmente l'intera competizione elettorale, quale risultato, peraltro, esplicitamente perseguito dalla parte.

Come, infatti, riportato dalla ricorrente nella memoria del 28.10.22, depositata nel giudizio di primo grado:

<Nel caso che ci occupa, si noti, non si è chiesto l'annullamento di determinati voti attribuiti alle liste concorrenti piuttosto che a quella della ricorrente, ma, piuttosto, delle intere operazioni elettorali che, condotte in maniera illegittima ed irregolare, hanno cagionato un'alterazione complessiva del risultato elettorale.>

(...)

<Non sussistono, infatti, né la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate, né la corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi, ed ancora, in alcuni verbali sono presenti evidenti correzioni ed abrasioni.>

La ricorrente ha quindi esplicitato il perseguimento (inevitabile, attesa la tipologia di censure) del travolgimento dell'intero risultato elettorale, ed in effetti sono stati addotti vizi radicali, che non consentirebbero il mantenimento del risultato elettorale in capo ai Consiglieri siccome sganciato dall'annullamento dell'elezione del Sindaco.

Non sarebbe, cioè, possibile annullare l'elezione del Sindaco avvenuta al primo turno senza sovvertire il risultato elettorale nel complesso (si pensi, ad esempio, alle differenti modalità di attribuzione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto, ex art.72 c.10 d. lgs 267/2000, che divergono non solo in dipendenza da quale soggetto venga eletto, ma anche in relazione alla elezione al primo turno o a seguito di ballottaggio).

12.4. Inoltre, nel ricorso introduttivo, sub "e" la ricorrente ha dedotto (mediante il richiamo agli esposti) specifiche censure relative alle preferenze espresse in favore di alcuni candidati al Consiglio comunale.

12.5. Deve quindi ribadirsi come il procedimento debba intendersi concluso con il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale.

13. Nel caso in questione, tale impugnazione – avvenuta con motivi aggiunti - non risulta rituale, come rilevato dal T.A.R.

13.1. Ai sensi dell'art. 130, comma 1 c.p.a., l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali va proposta con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, intendendo quale *dies a quo* del termine per tale deposito il giorno in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risultino documentate in un atto scritto, ossia il verbale delle operazioni elettorali, recante l'atto di proclamazione degli eletti; pertanto, il suddetto termine decadenziale inizia a decorrere dalla data di chiusura del verbale delle operazioni elettorali.

13.2. Nel caso in questione, il verbale di proclamazione degli eletti è del 26.7.2022, per cui, anche a tener conto della sospensione feriale (in disparte ogni considerazione in ordine alla applicabilità o meno della sospensione dei termini al giudizio elettorale), il deposito del ricorso, avvenuto in data 30.9.2022, risulta comunque tardivo.

*Omissis*